



## TRIBUNALE DI CASTROVILLARI

I Giudici dell'esecuzione,

al fine di uniformare il più possibile i criteri di liquidazione del compenso dei periti, nominati esperti stimatori nelle procedure esecutive e tenuti alla redazione della perizia ex art. 173 bis disp. att. c.p.c. e renderle quanto più possibile coerenti con l'effettivo valore della prestazione svolta, alla luce della complessità e della varietà delle operazioni, rende noto che la liquidazione delle notule degli esperti sarà effettuata in base ai seguenti criteri:

LE SPESE, ai sensi degli artt. 55-56 DPR 115/2002 devono essere distinte in:

### **A. SPESE IMPONIBILI**

• spese di viaggio:

- a) in base alle tariffe di prima classe sui servizi di linea;
- b) prezzo del biglietto aereo se previamente autorizzato;
- c) in caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio: calcolando a km. in misura di 1/5 del prezzo medio del carburante o secondo le tabelle chilometriche A.C.I.;
- d) vitto, massimo due pasti, per € 30,55 ciascuno

• altre spese:

spese eseguite quando non è possibile giustificare il riferimento alla procedura che sono rimborsabili se inerenti alle attività necessarie all'espletamento dell'incarico (es. fotocopie, visure telematiche, fotografie stampate dallo stimatore, ecc.)

### **B. SPESE NON IMPONIBILI**

che sono rimborsate interamente se supportate da idonea documentazione e se inerenti alle attività necessarie all'espletamento dell'incarico (quali spese postali, diritti di segreteria, marche da bollo, diritti di accesso agli atti e di restituzione copie, visure catastali, visure ipotecarie, docf/pregeo); le spese per collaborazioni possono essere liquidate solo se previamente autorizzate, ed il relativo onorario deve essere computato con gli stessi criteri di quello dell'ausiliario del giudice, quando sono inequivocamente riferibili alla procedura (es. spese postali, diritti comunali/erariali, ecc.).

**Tutte le spese (imponibili e non) devono essere documentate.**

Gli ONORARI in base al DPR n. 115/2002 e al DM 30 maggio 2002, distinti per tipologia, devono essere computati secondo i seguenti criteri:

QUESITO/ATTIVITA'	TIPO DI ONORARIO	ENTITA'
<b>verifica della documentazione ipocatastale</b> (controllo della completezza dei documenti di cui all'art. 567 co. 2 c.p.c., segnalando immediatamente al giudice quelli mancanti o inidonei):	a vacanze ex art. 1 DM 30/5/2002	Massimo 10
<b>individuazione del bene</b> (comprensiva di confini e dati catastali) descrizione sommaria e redazione della planimetria	Variabile Ex art. 12 DM 30/5/2002	Da € 145,15 a € 970,42
<b>verifica della regolarità edilizia e urbanistica nonché della conformità catastale</b> del compendio pignorato (compresa l'agibilità, l'acquisizione o l'aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica, le pratiche edilizie svolte, la sanabilità degli abusi e la determinazione dei relativi costi)	a vacanze ex art. 1 DM 30/5/2002	Massimo 20
<b>verifica dello stato di possesso del bene</b> (compresa l'indicazione, ove occupato da terzi, del titolo relativo, con particolare riferimento a contratti registrati in data antecedente la pignoramento)	a vacanze ex art. 1 DM 30/5/2002	Massimo 20
<b>eventuale verifica della divisibilità</b> (da eseguirsi sempre, in caso di pignoramento di quota) mediante la separazione in natura del compendio pignorato di porzioni omogenee (salvi conguagli)	a vacanze ex art. 1 DM 30/5/2002	Massimo 20
<b>stima del valore di mercato del bene</b> (compresa la formazione dei lotti), previa verifica di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene (compresi i vincoli storico-	Variabile, a percentuale ex art. 13 DM 30/5/2002	Onorario medio

<p>artistici e quelli, anche contrattuali, incidenti sull'attitudine edificatoria, che resteranno a carico dell'acquittrine o che saranno cancellati o resteranno a lui opponibili) nonché verifica se il bene sia gravato da altri pesi (quali censo, livello o uso civico) e se vi sia stata affrancazione; informazione su spese (quali gestione/manutenzione, spese straordinarie già deliberate, condominiali insolute negli ultimi 2 anni anteriori) o su giudizi pendenti relativi al bene</p>		
<p><b>verifica della congruità del canone indicato in un contratto di locazione</b></p>	<p>Variabile Ex art. 12 DM 30/5/2002</p>	<p>Da € 145,15 a € 970,42</p>

Nella formulazione dell'istanza di liquidazione, l'esperto deve altresì tenere conto delle seguenti ulteriori disposizioni:

1. l'istanza di liquidazione, ai sensi dell'articolo 71 co. 1 DPR 115/2002, deve essere depositata entro il termine di 100 giorni dal compimento delle operazioni;
2. per l'onorario a vacazione non possono essere riconosciute più di 4 vacanze al giorno;
3. l'onorario, di qualunque tipologia, spetta di regola **in misura media** rispetto a quella massima sopraindicata in tabella, salva la possibilità di richiedere l'onorario più elevato (fino al massimo), da giustificare specificamente, con riferimento all'importanza, difficoltà o complessità della prestazione;
4. in relazione alla stima del valore del bene, deve essere indicato nell'istanza il 50% dell'onorario spettante *ex art. 13 DM 30/5/2002*, essendo tale percentuale quella immediatamente liquidabile ai sensi dell'articolo 161 co. 3, disp. att. c.p.c.;

la liquidazione del saldo:

- avverrà in base all'effettivo prezzo di vendita del bene e a seguito dell'emissione del decreto di trasferimento del bene;
- in caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo senza che il bene periziato sia stato venduto, si applicherà per analogia il criterio dettato per la determinazione del compenso spettante al professionista delegato dall'art. 2 co. 8 DM 227/2015 a mente del quale *“quando il processo esecutivo è definito senza che il bene sia stato aggiudicato o assegnato, ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto*

*del prezzo previsto per l'ultimo esperimento di vendita ovvero, in mancanza, del valore di stima";*

5. aumenti/riduzioni:

- nella liquidazione il G.e. tiene conto anche della solerzia nell'evasione dell'incarico, pertanto il G.e. resta libero di non seguire i seguenti criteri ed effettuare le relative decurtazioni, come previste dall'art. 52 del d.p.r. 115/2002, quando il perito evada il proprio compito con ritardo non giustificabile.
- la possibilità di aumentare gli onorari nei limiti previsti dall'articolo 52 DPR 115/2002 riguarda sia quelli fissi, sia quelli variabili, ma la relativa richiesta deve considerarsi eccezionale e deve essere comunque adeguatamente motivata in relazione alle peculiarità concrete di straordinaria importanza, difficoltà o complessità dell'incarico espletato;
- non spetta alcun compenso aggiuntivo per l'eventuale supplemento di indagine richiesto dopo il deposito della relazione sub specie sia di chiarimenti, sia di integrazioni, laddove gli uni o le altre si siano rese necessarie per le carenze dell'elaborato originario;
- diversamente le indagini suppletive di cui l'esperto sia espressamente incaricato dal GE legittimano la liquidazione del compenso per l'opera aggiuntiva svolta;
- l'Esperto è tenuto ad indicare se non è stato rispettato il termine per l'espletamento dell'incarico senza giustificato motivo, ed in tal caso il compenso sarà ridotto di un terzo, ai sensi dell'art. 52 co. 2 DPR 115/2002

6. il compenso liquidato, ai sensi dell'art. 29 DM 30/5/2002, è comprensivo anche di tutte le attività complementari e strumentali al corretto e completo espletamento dell'incarico, ivi compresi la predisposizione ed il deposito della relazione, l'accesso al tribunale per il giuramento, la partecipazione alle udienze e l'accesso agli uffici per l'acquisizione della documentazione. Per tali adempimenti, quindi, non è dovuta una autonoma remunerazione.

7. nel caso di una **pluralità di immobili**:

- ove vengano in questione immobili aventi caratteristiche uguali o analoghe, per definire le quali il consulente ha effettuato operazioni ripetitive, il valore stimato dei vari immobili deve essere cumulato e l'onorario si calcola sul valore complessivo;
- in presenza, invece, di una pluralità di immobili non omogenei (a titolo esemplificativo, immobili ubicati in diverse località o con diverse destinazioni d'uso), l'Esperto ha diritto ad un compenso distinto per ciascuno dei diversi cespiti stimati;

8. l'istanza deve contenere, infine, un prospetto riepilogativo nel quale devono essere distintamente riportate le seguenti voci, ove spettanti, con il relativo importo riassuntivo: onorario ex articolo 12, onorario ex articolo 13, onorario vacanze, spese, totale.

Nella domanda di liquidazione, lo stimatore dovrà inserire la seguente frase: "Attesto sotto la mia responsabilità che le somme richieste sono state calcolate sulla base delle direttive pubblicate sul sito internet del Tribunale di Castrovillari".

Castrovillari, 17.7.19

I Giudici dell'Esecuzione

*Alessandro Paone*

*Giuliana Gaudiano*



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Castrovillari, 17 LUG. 2019

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
DOTT. ANTONIO SALERNI

A handwritten signature in blue ink, written over the typed name "DOTT. ANTONIO SALERNI".

Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADÍSTICA

